PARCO REGIONALE OGLIO SUD
Piazza Donatore del Sangue, 2
26030 Calvatone (CR)
C.F. 90002650191

UFFICIO TECNICO
ufficiotecnico@ogliosud.it

Prot. n. 278

Calvatone, 15 febbraio 2024

Oggetto: autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 D.lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. **n° 4/2024**
Costruzione di nuovo capannone in ampliamento dell'opificio esistente sito in Comune di Gazzuolo, località Belforte, Via Belvedere.
Signor Claudio Verdi, legale rappresentante della ditta Verdikart s.n.c. - Istruttoria n. 42/2023.

Il Direttore

- Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.
- Vista la legge regionale 11.3.2005 n° 12 e s.m.i.
- Vista la legge regionale 04/08/2011 n° 12.
- Visto il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Lombardia, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n, VIII/951 del 19 gennaio 2010.
- Considerato che **il signor Claudio Verdi, legale rappresentante della ditta Verdikart s.n.c., residente in Comune di Gazzuolo (MN), Via Belvedere, 8, c.f. VRDCLD57D04E847Y,** ha trasmesso, in data 21/11/2023 e assunta al protocollo di questo Parco in data 21/11/2023 n. 1982, istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rubricata al n. 42/2023 relativa alla alla costruzione di nuovo capannone in ampliamento dell'opificio esistente sito in Comune di Gazzuolo, località Belforte, Via Belvedere, su terreno distinto catastalmente al foglio 3 mappali 29, 589 e 592 e ricadente in zona art. 35 "Zona riservata alla pianificazione locale" e in zona art. 34 "Zona agricola ordinaria" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud.
- Vista l'attestazione di conformità urbanistica emessa dal Comune di Gazzuolo in data 24/11/2023, protocollo n. 6501.
- Vista la documentazione integrativa trasmessa in data 24/11/2023 e assunta al protocollo del Parco in data 24/01/2023 n. 2002.
- Premesso che:
  - ai sensi del comma 5 dell'art. 80 della L.R. 11.3.2005 n. 12, ricadendo l'intervento in zona soggetta a pianificazione locale, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comune;
  - nel caso che il Comune non abbia ottenuto il rinnovo della sub-delega per l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica, ai sensi dell'art. 159, comma 1 del D.lgs 42/2004, per gli interventi ricadenti all'interno del perimetro dei Parchi Regionali, le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono esercitate dall'ente gestore del Parco (comma 6 bis dell'art. 80 della L.R. 11.3.2005 n. 12).
- Considerato che il Comune di Gazzuolo non ha ottenuto il rinnovo della sub-delega per l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica, ai sensi

dell'art. 159, comma 1 del D.lgs 42/2004, le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono esercitate da questo Parco.

- Dato atto che l'intervento ricade in ambito assoggettato al vincolo di natura ambientale – paesaggistica di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Art.142, comma 1°, lettera f).
- Considerato che il Parco Oglio Sud, con D.d.g. 03/07/2009 n° 6820, ha ottenuto il rinnovo della sub-delega per l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica, ai sensi dell'art. 159, comma 1 del D.lgs 42/2004.
- Vista la Cartografia e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, così come approvato con D.G.R. VII/2455 in data 1.12.2000 e successive varianti approvate con D.G.R. 28.5.2002 n. 7/9150 con D.G.R. 19.03.2004 n. 7/16801, con D.G.R. 2.04.2008 n. 8/6955, con D.G.R. 22.12.2010 n. 9/1042 e con D.G.R. XI/6339 in data 02/05/2022.
- Visto il Piano di Settore "Riqualificazione Ambienti Naturali", approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n° 31 del 29/11/2008.
- Tenuto conto del disposto dell'Art. 149, comma 1° lettere a) – b) – c) del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
- Visto il parere della Commissione per il paesaggio, espresso in data 19/12/2023, allegato al presente atto che recita:
  "**Parere favorevole** in quanto l'intervento si inserisce nel contesto del costruito esistente.
  Il presente parere viene espresso dalla commissione unicamente in funzione delle proprie competenze paesaggistiche, previste per legge, rimanendo salva ogni altra valutazione di regolarità urbanistica-edilizia-ambientale-sanitaria-idraulica, che dovrà essere espressa dagli enti competenti."
- Dato atto che in data 19/12/2023 protocollo n. 2180 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova, al fine di acquisirne il parere vincolante, la documentazione prevista dall'art. 146, comma 7, D.lgs. 21.01.2004 n. 42 e s.m.i. e contestualmente si è comunicato al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 146, comma 7, D.lgs. 21.01.2004 n. 42 e s.m.i.
- Riscontrato che la suddetta documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova in data 19/12/2023.
- Visto il parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova, espresso in data 05/02/2024 prot. n. 1176 e assunto al protocollo del Parco il 05/02/2024 prot. n. 213, allegato al presente atto, che recita:
  "**Parere favorevole con prescrizioni** circa la compatibilità delle opere sottoelencate rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
  Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, vista anche la sensibilità del contesto, debbano essere osservate le condizioni di seguito riportate:
  - **per un migliore inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento si chiede che, almeno lungo i lati nord-ovest e nord-est dell'ampliamento, il filare arboreo-arbustivo in progetto sia sempre doppio; pertanto, le specie vegetali siano messe a dimora, con sesto di**

impianto sufficientemente denso per ottenere l'effetto di occultare le nuove costruzioni, su 2 o più file;

- **almeno in corrispondenza dei lati perimetrali del lotto oggetto di intervento confinanti con le aree a verde, la recinzione sia di altezza max 1,80 m e sia eseguita con paletti interrati (e dunque senza cordolo a vista alla base della recinzione); siano impiegati paletti in legno o in metallo di colore verde; la rete della recinzione sia estremamente diafana (es. rete metallica elettrosaldata di colore verde). Ciò al fine di interrompere la percezione della continuità del verde fuori e dentro la recinzione.**

➢ Vista la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova, trasmessa in data 12/02/2024 prot. n. 1480e assunto al protocollo del Parco il 12/02/2024 prot. n. 251, allegata al presente atto, che recita:

➢ Accertato che le opere previste, sono conformi ai criteri di cui alla D.G.R. del 22/12/2011 n. 9/2727.

AUTORIZZA

il signor Claudio Verdi, legale rappresentante della ditta Verdikart s.n.c., residente in Comune di Gazzuolo (MN), Via Belvedere, 8, c.f. VRDCLD57D04E847Y, ad eseguire ai sensi dell' art.146 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., le opere in premessa citate.

Nell'esecuzione delle suddette opere devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- **per un migliore inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento si chiede che, almeno lungo i lati nord-ovest e nord-est dell'ampliamento, il filare arboreo-arbustivo in progetto sia sempre doppio; pertanto, le specie vegetali siano messe a dimora, con sesto di impianto sufficientemente denso per ottenere l'effetto di occultare le nuove costruzioni, su 2 o più file;**
- **le alberature di mitigazione e le specie igrofile siano manotenute e in caso di fallanze sostituite.**

Dispone che il presente provvedimento, venga trasmesso alla Regione Lombardia e al Comune di Gazzuolo e che lo stesso venga affisso all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Dà atto che:

- il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D.Lgs. 42/2004 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto ed, ai sensi dell'art. 146, comma 11 del D.Lgs. 42/2004, come modificato dall'art. 4, comma 16 della legge 12/07/2011, n. 106, è immediatamente efficace;
- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, come modificato dall'art. 39 della legge 09/08/2013, n. 98, ha efficacia per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio e, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo alla scadenza del quinquennio medesimo;
- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;

- l'Amministrazione Comunale di Gazzuolo, sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 06/06/2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, riferendo allo scrivente Parco ogni eventuale difformità.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Lombardia (Brescia) secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione e/o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento del presente provvedimento.

In base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può essere promosso dalle associazioni portatrici d'interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e danno ambientale e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Il Direttore
(Dott. Carlo Primo Brambilla)

In pubblicazione all'Albo Pretorio
di questo Parco per g.g. 15
dal al
Annotazioni:
Il Segretario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile del procedimento
Geometra Giorgio Tenca

PARCO REGIONALE OGLIO SUD

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Procedimento per rilascio dell'Autorizzazione a sensi art. 146 D.Lgs n. 42/2004

Procedura ordinaria

SCHEDA DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E PARERE

Seduta del 19/12/2023 Istruttoria n° 42/2023

DATI DI PROGETTO

Protocollo *n° 1982 in data 21/11/2023*

Ubicazione: *Comune di Gazzuolo*

Richiedente: *Signor Claudio Verdi, legale rappresentante della ditta Verdikart s.n.c.*

Opere: *Costruzione di nuovo capannone in ampliamento dell'opificio esistente sito in Comune di Gazzuolo, località Belforte, Via Belvedere.*

PARERE DELL'UFFICIO TECNICO

VERIFICHE PRELIMINARI

1. L'Ufficio tecnico ha accertato che l'opera ricade in ambito individuato dall'art. 134 del D.Lgs n. 42/2004 s.m.i: *parchi e riserve nazionali o regionali, art. 142, comma 1, lettera f)* SI [X] NO [ ]
2. L'Ufficio tecnico ha verificato la conformità dell'intervento con le N.T.A. del P.T.C. SI [X] NO [ ]
3. L'Ufficio tecnico ha verificato la completezza della documentazione di progetto relazione paesaggistica e documentazione tecnica (DGR 22/12/2011 n. 9/2727) SI [X] NO [ ]
4. Vista l'attestazione di conformità urbanistica emessa dal Comune di Gazzuolo in data 24/11/2023, protocollo n. 6501.
5. Vista la documentazione integrativa trasmessa in data 24/11/2023 e assunta al protocollo del Parco in data 24/01/2023 n. 2002.

RELAZIONE

Premesso che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 80 della L.R. 11.3.2005 n. 12, ricadendo l'intervento in zona soggetta a pianificazione locale, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comune;
- nel caso che il Comune non abbia ottenuto il rinnovo della sub-delega per l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica, ai sensi dell'art. 159, comma 1 del D.lgs 42/2004, per gli interventi ricadenti all'interno del perimetro dei Parchi Regionali, le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono esercitate dall'ente gestore del Parco (comma 6 bis dell'art. 80 della L.R. 11.3.2005 n. 12).

Considerato che il Comune di Gazzuolo non ha ottenuto il rinnovo della sub-delega per l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica, ai sensi dell'art. 159, comma 1 del D.lgs 42/2004, le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono esercitate da questo del Parco.

La Cartografia e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento risultano approvati con D.G.R. VII/2455 in data 1.12.2000 e con le varianti al P.T.C. approvate con D.G.R. 28.5.2002 n. 7/9150, con D.G.R. 19.03.2004 n. 7/16801, con D.G.R. 2.04.2008 n. 8/6955, con D.G.R. 22.12.2010 n. 9/1042 e con D.G.R. XI/6339 in data 02/05/2022.

Con la presente si è inteso valutare le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto.

Contesto generale del territorio compreso nel Parco

Si considera il contesto paesistico generale che è caratterizzato da un ambito di "bassa pianura" che risulta solcata significativamente da incisioni fluviali da ascrivere all'evoluzione del corso del fiume Oglio e dei suoi immissari.

Sempre a livello generale la zona dal punto di vista vegetazionale rientra nel Piano Basale orizzonte delle latifoglie eliofile, sub-orizzonte submontano; l'elemento caratteristico è comunque costituito dalle coltivazioni cerealicole e foraggere, nonché dalle installazioni vivaistiche di piante ornamentali.

Si riscontrano altresì aree boscate e filari di alberi, in particolare lungo i corsi d'acqua, dove si distinguono specie ripariali: pioppi, salici, ontani, platani, robinie e olmi tra le arboree, sambuco negro, frangola, salicone, sanguinello, biancospino e prugnolo tra le arbustive.

Ambito del territorio ove ricade l'intervento con riferimento alla cartografia del P.T.C.

Serie n. 1: Carta di azzonamento

Zona riservata alla pianificazione locale (N.T.A Art 35)

Zona agricola ordinaria (N.T.A Art 34)

Serie n. 2: Carta della Rete Natura 2000 e dei Sistemi Verdi

Elemento secondario della RER

Serie n. 3: Carta dei vincoli e dell'analisi paesaggistica

Fascia C del P.A.I.

Aree allagabili del reticolo idrografico principale (scenario scarsa probabilità)

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede la costruzione di nuovo capannone in ampliamento dell'opificio esistente sito in Comune di Gazzuolo, località Belforte, Via Belvedere, su terreno distinto catastalmente al foglio 3 mappali29, 589 e 592, consistenti in:

- costruzione di capannone in struttura prefabbricata in c.a., che riprende la tipologia dei fabbricati esistenti, con un sistema di pilastri e travi monolitiche a doppia pendenza, tamponamento dell'intermedio dei pilastri stessi al fine di creare l'effetto del portico/barchessale chiuso, manto di copertura in lamiera grecata color rosso mattone, lucernari a nastro, dispositivi anticaduta dall'alto, impianto elettrico e lattonerie in lamiera preverniciata,
- realizzazione di pavimentazione impermeabile in cemento atta a consentire il collegamento dei mezzi con l'opificio esistente,
- formazione di schermatura di verde differenziata con alberature ad alto fusto, arbusti e siepi di essenze autoctone,
- smaltimento delle acque meteoriche mediante dispersione diretta nelle aree circostanti drenanti e con raccolta e dispersione naturale nell'ambito di una depressione nel terreno attiguo da creare e calcolata appositamente nell'ambito della pratica di Invarianza Idraulica.

CONCLUSIONI

Esaminata la relazione paesaggistica, allegata alla presente, questa **contiene** gli elementi utili che consentono di verificare la conformità dell'intervento alle prescrizioni del P.T.C. ed accertare:

- la compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo
- la congruità dell'intervento con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area
- la coerenza dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

In conclusione l'Ufficio ritiene che **sussista compatibilità paesistica del progetto al P.T.C. del Parco Regionale Oglio Sud, a condizione che le alberature di mitigazione e le specie igrofile siano manotenute e in caso di fallanze sostituite.**

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

La Commissione dopo aver:

- *preso atto dei contenuti del P.T.C. e considerato i contesti paesistici del territorio tutelato dal vincolo paesaggistico*
- *visti tutti gli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione paesaggistica e considerata la relazione dell'Ufficio tecnico*
- *effettuato la lettura ed interpretato il contesto ed indicato gli elementi di vulnerabilità e di rischio*
- *valutato la compatibilità paesistica*
- *visti i criteri di cui alla DGR 22/12/2011 n. 9/2727*

esprime il seguente parere:

Parere favorevole in quanto l'intervento si inserisce nel contesto del costruito esistente

Il presente parere viene espresso dalla commissione unicamente in funzione delle proprie competenze paesaggistiche, previste per legge, rimanendo salva ogni altra valutazione di regolarità urbanistica-edilizia-ambientale-sanitaria-idraulica, che dovrà essere espressa dagli enti competenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente	dott. Carlo Primo Brambilla	.....
Componente	dott. Gabriele Panena	.....
Componente	arch. Raffaele Ghisi	.....
Componente	arch. Marida Brignani	.....
Componente	dott. Oliviero Spettoli	.....
Segretario	geom. Giorgio Tenca	.....

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CREMONA, MANTOVA E LODI
-MANTOVA-

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Mantova, *si veda intestazione digitale*

A Parco Regionale Oglio Sud
Piazza Donatore del sangue, 2
26030 Calvatone (CR)
PEC ogliosud@pec.it

Prot. n. *si veda intestazione digitale*
Class 34.43.04 *Fasc.* 2023/MN_25

Risposta a Vs. richiesta 02180 *del* 19/12/2023
(ns. prot. n. 12812 *del* 19/12/2023*)*

Oggetto: **GAZZUOLO (MN)** – Nuovo opificio in località Belforte in espansione a fabbricato esistente in via Belvedere – Fg. 3 mapp. 29, 589, 592
Ambito soggetto a tutela paesaggistica in base all'art. 142 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004
Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Richiedente: VERDIKART S.N.C.

Con riferimento alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio 12812 del 19/12/2023, trasmessa da parte dell'Ente in indirizzo in data 19/12/2023 a seguito dell'attivazione delle procedure relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in immobile sottoposto alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D.Lgs. 42/2004;

Visto il Decreto n. 6820 del 03.07.2009, il Decreto n. 9447 del 23.09.2009 e il Decreto n. 14545 del 30.12.2009 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia con cui l'Ente è stato ritenuto idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ad esso attribuite anche successivamente alla data indicata all'art. 159, comma 1 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i.;

Esaminata la documentazione trasmessa dall'Ente, vista la Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e vista la relazione illustrativa degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione in indirizzo ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004;

Preso atto del parere espresso in data 19/12/2023 istruttoria n.42/2023 dalla Commissione per il Paesaggio e ritenuto di condividere le osservazioni in esso contenute e le prescrizioni date ma di doverlo integrare;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 esprime PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni circa la compatibilità delle opere sottoelencate rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, vista anche la sensibilità del contesto, debbano essere osservate le condizioni di seguito riportate:

- **Per un migliore inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico di riferimento si chiede che, almeno lungo i lati nord-ovest e nord-est dell'ampliamento, il filare arboreo-arbustivo in progetto sia sempre doppio; pertanto, le specie vegetali siano messe a dimora, con sesto di impianto sufficientemente denso per ottenere l'effetto di occultare le nuove costruzioni, su 2 o più file;**
- **Almeno in corrispondenza dei lati perimetrali del lotto oggetto di intervento confinanti con le aree a verde, la recinzione sia di altezza max 1,80 m e sia eseguita con paletti con plinti interrati (e dunque senza cordolo a vista alla base della recinzione); siano impiegati paletti in legno o in metallo di colore verde; la rete della recinzione sia estremamente diafana (es. rete metallica elettrosaldata di colore verde). Ciò al fine di non interrompere la percezione della continuità del verde fuori e dentro alla recinzione.**

Restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistiche vigenti. Sono fatti altresì salvi gli obblighi derivanti dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dalle altre disposizioni di legge in ordine ai beni interessati dall'intervento in questione.

Il funzionario responsabile
Arch. Paolo Corradini
MF

Il Soprintendente
Dott. Gabriele Barucca

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CREMONA, MANTOVA E LODI
-MANTOVA-

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Mantova, *si veda intestazione digitale*

Al Parco Regionale Oglio Sud
Piazza Donatore del sangue, 2
26030 Calvatone (CR)
PEC ogliosud@pec.it

Prot. n. *si veda intestazione digitale*
Class 34.43.04 Fasc. 2023/MN_25

Oggetto: **GAZZUOLO (MN)** – Nuovo opificio in località Belforte in espansione a fabbricato esistente in via Belvedere – Fg. 3 mapp. 29, 589, 592
Ambito soggetto a tutela paesaggistica in base all'art. 142 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004
Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Richiedente: VERDIKART S.N.C.
Rettifica

Con riferimento alla richiesta acquisita al protocollo d'Ufficio 12812 del 19/12/2023, trasmessa da parte dell'Ente in indirizzo in data 19/12/2023 a seguito dell'attivazione delle procedure relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in immobile sottoposto alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D.Lgs. 42/2004;

Visto il nostro parere trasmesso a codesto Ufficio, recante prot. SABAP MN 1176 del 05-02-2024;

Considerato che, per errore, questo Ufficio aveva inteso che il progetto includesse la realizzazione di recinzione, e che pertanto aveva ritenuto opportuno inserire nel sopraccitato parere la prescrizione n. 2;

Considerato che, invece, il progetto in oggetto non prevede una recinzione;

Tutto ciò premesso, questo Ufficio comunica che il parere di questo Ufficio, recante prot. SABAP MN 1176 del 05-02-2024 , è da rettificare; in particolare, non sia considerata la prescrizione riportata a seguire:

- Almeno in corrispondenza dei lati perimetrali del lotto oggetto di intervento confinanti con le aree a verde, la recinzione sia di altezza max 1,80 m e sia eseguita con paletti con plinti interrati (e dunque senza cordolo a vista alla base della recinzione); siano impiegati paletti in legno o in metallo di colore verde; la rete della recinzione sia estremamente diafana (es. rete metallica elettrosaldata di colore verde). Ciò al fine di non interrompere la percezione della continuità del verde fuori e dentro alla recinzione.

Restando a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il funzionario responsabile
Arch. Paolo Corradini

Il Soprintendente
Dott. Gabriele Barucca